

BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IMPIANTI SOLARI TERMICI DI GRANDE DIMENSIONE

SOMMARIO

ART. 1 (FINALITÀ)	2
ART. 2 (INTERVENTI AMMISSIBILI)	2
ART. 3 (REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE)	2
ART. 4 (MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI)	2
ART.5 (MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)	3
ART. 6 (SPESE AMMISSIBILI)	3
ART. 7 (ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E ALTRE FORME DI SOSTEGNO)	4
ART. 8 (PROCEDURE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DELLE DOMANDE)	4
ART. 9 (TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)	4
ART. 10 (VARIANTI)	4
ART. 11 (DOTAZIONE FINANZIARIA E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)	5
ART. 12 (DE MINIMIS)	5
ART. 13 (VERIFICHE)	6
ART.14 (DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO)	6

Art. 1 (Finalità)

La finalità dell'iniziativa è la promozione di buone pratiche sul territorio provinciale, relativamente ad impianti solari di grande dimensione.

Art. 2 (Interventi ammissibili)

- a) Possono essere ammessi al contributo provinciale esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti solari termici di grande dimensione, di cui si allega una rassegna tecnologica e informazioni circa il corretto funzionamento degli impianti all'Allegato 1. Il dimensionamento dell'impianto solare può essere effettuato utilizzando il foglio di calcolo di cui all'Allegato 2.
- b) Gli interventi da realizzare non devono avere una progettazione esecutiva al momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 3 (Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente)

- a) Possono formulare domanda di contributo tutti i soggetti, pubblici e privati, ad esclusione dei comuni e delle comunità montane della provincia di Torino, in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in cui sarà installato l'impianto.
- b) Il beneficiario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla messa in esercizio dell'impianto, deve effettuare una corretta manutenzione dell'impianto cofinanziato assicurandone le migliori condizioni di esercizio nel rispetto della normativa vigente e impegnandosi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone e alle cose circostanti.
- c) Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è installato, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a rispettare quanto previsto al comma precedente. Il beneficiario del contributo provvederà a trasmettere al Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino l'atto da cui risulti il suddetto impegno.
- d) Il beneficiario del contributo è obbligato a individuare un progettista e un installatore, entrambi di comprovata esperienza nel settore energetico, responsabili del progetto, i quali saranno tenuti a seguire le prescrizioni della Provincia di Torino relativamente alla progettazione, all'installazione dell'impianto e al monitoraggio di funzionamento dello stesso.

Art. 4 (Monitoraggio degli impianti)

- a) I beneficiari del contributo provinciale si impegnano a monitorare e registrare il funzionamento dell'impianto solare termico mediante un sistema in cui vengano registrati i flussi di energia nei diversi circuiti dell'impianto in modo da ottenere un bilancio energetico chiuso e attraverso l'ausilio della seguente strumentazione:
 - contatore di calore per il monitoraggio dell'energia fornita dal circuito solare
 - contatore di calore per il monitoraggio dell'energia fornita al sistema di acqua calda sanitaria
 - dispositivo per il monitoraggio del consumo di acqua calda sanitaria
 - contatore di calore per il monitoraggio dell'energia fornita ai sistemi di riscaldamento o altre utenze se collegate al sistema solare.
 - dispositivo per il monitoraggio del consumo di combustibile tradizionale (es. contatore di gas).
- I costi delle apparecchiature devono essere previsti nel piano finanziario di cui all'All.C.

- b) Con cadenza mensile per il primo anno e bimestrale per i successivi quattro, il beneficiario si impegna a trasmettere alla Provincia di Torino (Servizio Risorse Energetiche) i dati rilevati con il sistema di monitoraggio di cui sopra.

Art.5 (Modalità e termini di presentazione delle domande)

- a) Le domande devono essere inviate, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa alla Provincia di Torino, Via Valeggio 5, 10128 Torino – presso lo Sportello Ambiente - entro le ore 12:00 del giorno di scadenza del termine di cui sopra.
- b) Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo, fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata o, nel caso di consegna diretta presso gli Uffici dell'Amministrazione, la data del timbro apposto dall'Ufficio incaricato a ricevere la documentazione di cui trattasi.
- c) Le domande, trasmesse a mezzo posta entro il termine previsto, che non siano pervenute alla Provincia di Torino entro 15 giorni dal termine di scadenza di cui sopra, non saranno ammesse a partecipare.
- d) Ogni busta deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda e deve riportare sul frontespizio la dicitura “Domanda di contributo per impianto solare termico”.
- e) Alla domanda, redatta in conformità al modello di cui all’Allegato A, deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- la scheda tecnica di cui all’Allegato B in formato cartaceo (in duplice copia) ed elettronico. Il dimensionamento di massima dell’impianto solare potrà essere effettuato utilizzando l’apposito foglio di calcolo di cui all’Allegato 2;
 - piano finanziario di cui all’Allegato C;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva che attesti che per la realizzazione degli interventi non è richiesta alcuna autorizzazione o atto analogo o che elenchi quelli necessari alla realizzazione dell’intervento ai sensi della normativa vigente (Allegato D);
 - autorizzazione a eseguire l’intervento sottoscritta dal proprietario della struttura edilizia, qualora diverso dal soggetto richiedente;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’Art. 12 (de minimis) (se il richiedente è un’impresa) e all’allegato E;
 - eventuali planimetrie da cui risulti l’ubicazione dell’intervento da realizzare.
- f) La Provincia di Torino si riserva di richiedere approfondimenti in ordine alla documentazione prodotta. Il mancato invio di quanto richiesto entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta sarà considerato come rinuncia.
- g) Tutte le altre eventuali comunicazioni da parte del soggetto richiedente dovranno essere inviate esclusivamente alla Provincia di Torino direttamente al Servizio Risorse Energetiche (Via Valeggio 5 – 10128 Torino).

Art. 6 (Spese ammissibili)

- a) Le spese ammissibili – IVA esclusa – sono riferibili esclusivamente alle voci di costo di cui all’Allegato C.
- b) Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese devono essere documentate e riferirsi ad interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 7 (Entità del contributo e altre forme di sostegno)

- a) Sulla base delle procedure dettagliate all'Art. 8 (Procedure relative alla valutazione delle domande), sarà elaborata una graduatoria di merito dei progetti presentati. Ai progetti collocati ai primi posti della graduatoria sarà attribuito, nei limiti della dotazione finanziaria (art.11) e nei vincoli di bilancio relativi, un contributo finanziario pari al valore minore tra 33.000Euro e il 50% delle spese ammissibili (Art. 6 (Spese ammissibili)), dettagliate nel piano finanziario preventivo (All.C).
- b) Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici.
- c) Oltre al sostegno finanziario di cui al comma a), la Provincia di Torino fornisce un servizio di supervisione alla progettazione e all'installazione dell'impianto solare alle cui prescrizioni il progettista e l'installatore incaricati dal beneficiario devono attenersi scrupolosamente, nonché una serie di materiali di comunicazione che dovranno essere utilizzati e mantenuti in buono stato dal beneficiario stesso. I costi di supervisione alla progettazione e all'installazione e di produzione del materiale di comunicazione sono interamente a carico della Provincia di Torino.

Art. 8 (Procedure relative alla valutazione delle domande)

- a) L'esame delle domande sarà effettuato da un'apposita Commissione di Valutazione composta dal personale del Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino ed eventualmente integrata con esperti esterni.
- b) Le domande di contributo saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - Caratteristiche dell'edificio (tipologia, orientamento, ubicazione)
 - Dimensione dell'impianto solare (saranno preferiti gli impianti di dimensione superiore ai 100mq)
 - Caratteristiche e fabbisogno energetico dell'utenza
 - Impianto termico installato o progettato (tipologia, condizioni, sistema di integrazione).
- c) Le domande di contributo presentate in violazione delle disposizioni di cui all'Art.5 (Modalità e termini di presentazione delle domande) saranno escluse.
- d) La graduatoria degli interventi tecnicamente ammissibili e i relativi importi ammessi a finanziamento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Torino.

Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)

- a) In caso di accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo concesso, tutta la documentazione prevista dal successivo Art. 11 (Dotazione finanziaria e procedure per l'erogazione del contributo) dovrà essere inviata al Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino entro 240 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di accoglimento della domanda.
- b) In casi eccezionali, indipendenti dalla volontà del richiedente e debitamente motivati, può essere concessa una proroga a seguito di istanza scritta presentata prima della scadenza del suddetto termine.
- c) L'eventuale proroga non può essere superiore a 120 giorni.

Art. 10 (Varianti)

- a) L'eventuale richiesta di varianti in corso d'opera, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere concordata con l'esperto incaricato dalla Provincia per il servizio di supervisione alla progettazione e all'installazione dell'impianto.
- b) L'approvazione della variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso.

Art. 11 (Dotazione finanziaria e procedure per l'erogazione del contributo)

- a) Le risorse destinate all'incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono determinate in Euro 99.000,00.
- b) L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione, a lavori ultimati, previa presentazione, ai sensi dell'Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi), della seguente documentazione:
 - dichiarazione che attesta che l'opera è stata eseguita in conformità con quanto dichiarato nella domanda di contributo, sottoscritta dal soggetto richiedente, da un tecnico abilitato e approvata dall'esperto incaricato dalla Provincia di Torino alla supervisione della progettazione ed installazione dell'impianto;
 - copia della documentazione di spesa relativa ai costi sostenuti (copia delle fatture quietanzate o di altra documentazione necessaria per la verifica relativa allo stato ed ai fatti dichiarati in domanda) da allegare alla dichiarazione sostitutiva attestante il costo relativo alla realizzazione dell'intervento;
 - dichiarazione di collaudo funzionale ed energetico dell'impianto e dichiarazione di conformità nel rispetto delle norme vigenti;
 - fotografie relative all'intervento realizzato.
- c) E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere prima dell'erogazione del contributo alle verifiche di cui all'Art. 13 (Verifiche).
- d) Nel caso in cui il beneficiario del contributo documenti le spese sostenute in misura minore di quelle riconosciute ammissibili, il contributo verrà ridotto proporzionalmente solo nel caso in cui si superi la soglia del 50% dei costi ammissibili, mentre al contrario in caso di aumento delle spese il contributo non potrà essere proporzionalmente maggiorato rispetto all'impegno assunto
- e) Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca o rinuncia del contributo, saranno utilizzate per soddisfare gli altri interventi tecnicamente ammissibili in graduatoria per la cui incentivazione difetti la disponibilità finanziaria.

Art. 12 (de minimis)

- a) Ai sensi della normativa comunitaria in materia di concorrenza, fatte salve le discipline che si applicano a settori specifici, alle imprese che partecipano al bando si applica la disciplina "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis") in G.U.C.E. L. 10 del 13 gennaio 2001, che prevede il divieto di cumulo con qualsiasi altro contributo pubblico non autorizzato dall'U.E. eccedente l'importo massimo di 100.000Euro per un periodo di tre anni a decorrere dal primo aiuto "de minimis".
- b) L'impresa richiedente, con dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda, comunica se negli ultimi tre anni ha ricevuto eventuali altri aiuti de minimis e, in caso positivo, rende informazione dettagliata.

- c) Il contributo, costituente nuovo aiuto de minimis, può essere concesso soltanto se non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis, concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui al primo comma.

Art. 13 (Verifiche)

La Provincia di Torino si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei cinque anni successivi alla messa in funzionamento dell'impianto.

Art.14 (Decadenza e revoca del contributo)

- a) Il mancato invio della documentazione prevista all'Art. 11 (Dotazione finanziaria e procedure per l'erogazione del contributo) entro i termini previsti all'Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi), comportano la revoca del contributo concesso.
- b) Si procede altresì alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:
- mancato rispetto degli adempimenti normativi;
 - mancato rispetto delle prescrizioni fornite dall'esperto incaricato dalla Provincia di Torino al servizio di supervisione della progettazione e dell'installazione dell'impianto;
 - rimozione, disattivazione, inosservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente nella conduzione e messa in esercizio dell'impianto prima della scadenza dei cinque anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto;
 - in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.